

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

PREMESSA

L'ordinamento giuridico dello Stato Italiano, i regolamenti EKF – IKF, lo Statuto CIK e i "Principi del Kendo" allegati allo stesso, sono le fonti del presente Regolamento.

A queste fonti ci si dovrà riferire nel giudizio qualora non risultasse identificabile uno specifico provvedimento disciplinare per i casi non previsti nel presente Regolamento, e comunque ascrivibili a comportamento non conforme alla disciplina del Kendo (Iaido, Jodo) e alla corretta convivenza confederale.

VIOLAZIONI COMMESSE NELLA PRATICA COLLETTIVA CONFEDERALE E NELLO SHIAI

ART. 1 – Illecito Disciplinare

Costituiscono illecito disciplinare tutte le violazioni volontarie commesse dal praticante, di qualunque livello, delle regole della pratica della spada giapponese o dell'etichetta di comportamento (quali risultano dalle regole EKF IKF e dai principi del kendo come riportati nello statuto) nel corso di manifestazioni ufficiali (shiai, stages confederali, manifestazioni munite di egida CIK, o eventi privati organizzati da iscritti CIK) che per la loro gravità richiedano l'intervento degli organi di disciplina.

ART. 2 – Deferimento al Segretario del Consiglio

E' compito del responsabile organizzativo della manifestazione raccogliere le modalità del comportamento illecito segnalato dall'insindacabile giudizio del capo arbitri (SHINPANSHO), nel caso di shiai, o dei responsabili tecnici, nel caso di stages confederali e manifestazioni munite di egida CIK e trasmetterle all'organo competente, il Segretario CIK, così come previsto dallo Statuto per l'inizio del procedimento disciplinare.

Per manifestazioni a carattere privato il responsabile organizzativo dovrà raccogliere l'eventuale segnalazione del singolo praticante e, ove attestasse la veridicità del caso, attenersi conformemente alle modalità espresse nel paragrafo precedente.

ART. 3 – Responsabile organizzativo

Sono considerati Responsabili organizzativi:

- Il Segretario CIK o persona indicata dal Consiglio Federale in caso d'organizzazione di eventi CIK.
- La persona preventivamente designata per manifestazioni con egida CIK, o totalmente privati

VIOLAZIONI COMMESSE IN DANNO DELLA CONFEDERAZIONE O DEI SUOI ORGANI O RAPPRESENTANTI

ART. 4 – Attività illecite

Sono considerate attività illecite tutte le attività messe in atto dal singolo o da gruppi miranti a:

- Minacciare l'unità e integrità della confederazione. A questa tipologia va ascritta la costituzione di altre associazioni, o federazioni, o organizzazioni che abbiano per scopo dichiarato quello di creare una alternativa alla CIK, o di affiancarsi ad essa o di sostituirla,

nonché iscriversi, o manifestare pubblicamente di volersi iscrivere, come società o associazione o gruppo o anche solo come singoli, a federazioni, società, associazioni o comunque gruppi costituiti o costituendi al fine precipuo di organizzare la pratica del Kendo, Jaido e Jodo sul territorio nazionale, ivi compresi il territorio della repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.

- Per organizzazione della pratica del Kendo, Jaido e Jodo sul territorio nazionale, ivi compresi il territorio della repubblica di San Marino e della Città del Vaticano si intendono solo quelle federazioni, società, associazioni o comunque gruppi costituiti o costituendi che pretendano di rappresentare nei confronti della intera nazione il Kendo, lo Jaido e il Jodo in Italia.
- Promuovere attività parallela senza preventiva autorizzazione del Consiglio, che per natura, importanza o richiamo presso i praticanti sia diretta oggettivamente a sostituire l'immagine e le attività confederali.
- Diffamare le persone e gli organi della CIK e le attività, o le manifestazioni promosse dalla CIK
- Utilizzo indebito - non autorizzato - del nome della CIK sia in Italia che all'estero
- Utilizzo indebito di gradi connessi alla pratica del Kendo, Jaido e Jodo e non regolarmente ottenuti nelle sessioni di esami ufficiali e/o riconosciuti dalla CIK
- Millantare incarichi federali non regolarmente ottenuti dal Consiglio Federale.

Al pari delle succitate attività illecite costituiscono violazioni nei confronti della CIK le omissioni a precisi disposti della federazione quali (in via meramente esemplificativa):

- omesso controllo dei requisiti sanitari dei praticanti per la partecipazione a gare e stage indetti dalla CIK

ISTRUZIONE E PROCEDURA DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE.

Art. 5 – Istruzione del provvedimento. Deferimento.

Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza dell'illecito, il Segretario Generale ne informa la Commissione di Disciplina trasmettendo al Presidente l'atto contenente gli addebiti alla persona fisica o società o associazione ritenuta responsabile.

Contemporaneamente il Segretario Generale deve trasmettere all'incolpato (mediante Raccomandata AR) un atto contenente gli estremi dell'addebito, l'avviso che verrà intrapreso un procedimento disciplinare a suo carico e l'invito a presentare entro 30 gg le proprie difese con facoltà di farsi rappresentare da un iscritto CIK che non faccia parte del Consiglio Federale.

Art. 6 – Procedura

Il Presidente della Commissione di Disciplina trascorsi dieci giorni dalla scadenza del termine di 30 gg concesso all'incolpato per presentare le proprie difese, convoca la Commissione e fissa il giorno nel quale la Commissione di Disciplina deve riunirsi per la discussione, informandone almeno 3 giorni liberi prima sia il Segretario Generale che l'incolpato.

All'udienza fissata, alla quale deve partecipare il Segretario Generale o persona da lui designata, la Commissione tenta obbligatoriamente la conciliazione della controversia.

In caso di esito positivo, viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente della Commissione, dal Segretario Generale e dall'incolpato, verbale che verrà acquisito agli atti federali.

In caso di esito negativo la Commissione di Disciplina valuta a suo insindacabile giudizio la gravità dello stesso ispirandosi ai Principi, Statuti e Regolamenti sopraccitati in Premessa..

Entro 30 giorni la C. di D. pronunzia la decisione in forma scritta indicando i motivi della stessa e applica il provvedimento disciplinare fra quelli previsti dallo Statuto CIK da adottare nei confronti dell'incolpato.

Il termine di cui sopra può essere prorogato, ma solo per la complessità del caso o per sopraggiunte difficoltà burocratiche interne alla Commissione di Disciplina, non oltre 60 giorni dalla data della udienza.. In questo caso, a partire dal trentunesimo giorno e fino alla pubblicazione del disposto finale, ogni attività a carattere federale, nazionale e internazionale, è , per il soggetto deferito, momentaneamente sospesa.

La decisione verrà depositata presso il Consiglio Federale che lo renderà esecutivo a termini di Statuto anche senza una specifica convocazione, ma per semplice assenso/sottoscrizione.

Le decisioni della Commissione di Disciplina devono essere comunicate al soggetto deferito e al Segretario entro 10 giorni dalla loro pubblicazione (mediante raccomandata AR),

Art. 7 – Istruzione del provvedimento. Difesa del Soggetto imputato di violazione

Avverso le decisioni della Commissione di Disciplina è data facoltà all'incoltato e al Segretario Generale di proporre reclamo al Consiglio Federale che decide entro 20 gg dalla ricezione del reclamo definitivamente e inappellabilmente senza alcuna facoltà di procedere a nuovi atti istruttori né di rinnovare quelli già svolti.

E' data facoltà al Consiglio Federale di consentire memorie di replica al controinteressato.

La persona fisica, o la persona giuridica (ente , Associazione, Società affiliata) deferita, una volta conosciuto l'addebito causa del deferimento, può inviare alla Commissione di Disciplina una propria memoria ove sia evidenziata una linea di difesa, o negazione dell'addebito, o comunque una propria visione del fatto origine della presunta violazione.

Può eleggere a propria difesa un rappresentante anche fra i membri di funzioni federali fatta eccezione dei membri della Commissione di Disciplina, e del Segretario Generale.

Questi può richiedere di essere ascoltato dai membri della Commissione di Disciplina durante la seduta inerente il caso in esame. Sarà necessaria allora anche la presenza del Segretario Generale.

Appendice al Regolamento

Dallo Statuto

4. La Commissione disciplinare applica alla fattispecie posta al suo esame le sanzioni disciplinari della:
 - a) ammonizione
 - b) censura
 - c) sospensione / da applicarsi anche alle regole di passaggio di Grado (Dan) in considerazione e in proporzione alla importanza, gravità e volontarietà della violazione, secondo i principi e con le conseguenze dettati nel Regolamento di Disciplina
6. Deferimento alla Commissione di Disciplina. L'organo deputato a richiedere la applicazione della sanzione disciplinare è il Segretario del Consiglio secondo le modalità e con le regole dettate nel R.d.D..Il R.d.D. fisserà le norme per consentire all'accusato di adeguatamente difendersi
7. Le decisioni della Commissione Disciplinare devono essere comunicate all'incoltato e al Segretario entro 10 giorni dalla loro pubblicazione mediante raccomandata AR, da tale data il Segretario e l'incoltato hanno 20 gg. di tempo per proporre reclamo al Consiglio che decide definitivamente e inappellabilmente senza alcuna facoltà di procedere a nuovi atti istruttori né di rinnovare quelli già svolti
8. Le decisioni della Commissione Disciplinare sono eseguite dal Consiglio entro 30 gg. da che le stesse siano divenute definitive;